



COMUNE di FERENTINO

Medaglia d'Oro al Merito Civile

piazza giacomo matteotti n. 17 – 03013 ferentino (fr)
tel. 0775/248250-252-253; fax 0775/248261
c.f. 00229230602

[http:// www.comune.ferentino.fr.it](http://www.comune.ferentino.fr.it)
email: ufficiosindaco@comune.ferentino.fr.it
pec: protocollo.ferentino@pec-cert.it

Ordinanza n. 21
Prot. n. 24421

Ferentino, 30 ottobre 2018

Oggetto: Misure per il miglioramento della qualità dell'aria

IL SINDACO

VISTI:

- il D.Lgs. n. 351 del 04.08.1999 di “Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente”;
- il D.M. n. 60 del 02.04.2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di “Recepimento della direttiva 99/30/CE del Consiglio del 22/04/99 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e la direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio”;
- il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e, in particolare, la parte V relativa alle “Norme in materia di Tutela dell'Aria e Riduzione delle Emissioni in Atmosfera”;

VISTO il “Piano per il risanamento della qualità dell'Aria” (di seguito *PRQA*), approvato con deliberazione del Consiglio regionale del Lazio n. 66 del 10.12.2009;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del Lazio n. 536 del 15.09.2016 di aggiornamento dell'Allegato 4 della Deliberazione di Giunta regionale del Lazio n. 217 del 18.05.2012 “Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente in attuazione dell'art. 3, dei commi 1 e 2 dell'art. 4 e dei commi 2 e 5 dell'art. 8, del D.Lgs. 155/2010”;

CONSIDERATO che ai sensi del detto aggiornamento al Comune di Ferentino, in base ai rilevamenti effettuati in relazione alla dotazione strumentale, è assegnata la classe di criticità complessiva 1, già classe A della precedente zonizzazione, con conseguente necessità di adottare i provvedimenti previsti dal PRQA per le citate zone A;

ACQUISITA in data 21.12.2016, prot. n. 26328, la nota prot. n. 635050 del 20.12.2016 della Direzione Ambiente e Sistemi Naturali della Regione Lazio, Area Conservazione e Tutela Qualità dell'Ambiente, recante “*Prescrizioni per la predisposizione e l'attuazione dei Piani di Intervento Operativo (P.I.O.) dei Comuni del Lazio, in attuazione della Direttiva Europea 2008/50/CE, recepita dal D.Lgs. 155/2010 e del Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio (D.G.R. n. 164 del 05/03/2010)*”;

VISTO il Documento *“Prescrizioni per la predisposizione e l’attuazione dei Piani di Intervento Operativo dei Comuni del Lazio”* allegato alla detta nota regionale;

VISTO il Documento del 22.12.2015 dal DEP, Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale, nel quale si evidenzia come la particolare situazione orografica del territorio unita alle condizioni climatiche e alle emissioni in atmosfera incida sugli incrementi di patologie relative all’apparato respiratorio;

PRESO ATTO che detto documento, *“elaborato con la finalità di individuare ed indicare gli interventi utili a contrastare ed a ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera, in modo particolare nelle zone ad elevata criticità per la concentrazione di particolato inalabile”*, contiene prescrizioni che *“vanno a dettagliare le disposizioni delle Norme di Attuazione del Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria”*;

CHE, inoltre, alcune delle dette prescrizioni, che vengono esplicitamente qualificate come aventi *“carattere di obbligatorietà per tutti i Comuni del territorio regionale ricadenti in classe I”*, è opportuno che vengano rese cogenti senza indugio mediante atto ordinativo del Sindaco;

VISTO il Piano di Intervento Operativo comunale, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 60 del 21.06.2017;

RITENUTO necessario, per quanto su premesso, assumere, a tutela e salvaguardia della salute pubblica, provvedimenti preventivi di contrasto, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti che saranno oggetto di separati atti di questa Amministrazione;

VISTI:

- l’art. 32 della legge n. 833 del 23.12.1978;
- l’art. 14 della legge n. 349 del 08.07.1986;
- il D.Lgs. n. 351 del 04.08.1999;
- la D.G.R. Lazio n. 1316 del 05.12.2003;
- D.M. n. 60 del 02-04-2002;
- D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- la delibera di Giunta Comunale n. 10 del 04.02.2011;

ORDINA

dal 1° novembre 2018 al 31 marzo 2019

1. il divieto, su tutto il territorio comunale, di qualsivoglia attività di combustione all’aperto, con particolare riguardo agli ambiti:

- **agricolo** (con l’eccezione degli scarti soggetti ad obbligo di combustione con finalità antiparassitaria per disposizione di Ente sovraordinato), avvisando i cittadini che possono rivolgersi al numero verde 800.13.22.42 della ditta Lavorgna S.r.l. Unipersonale per prenotare il ritiro gratuito a domicilio di sfalci e ramaglie;
- **di cantiere;**

2. il divieto della climatizzazione di spazi complementari all’abitazione quali box, garage, depositi, cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;

3. nelle unità immobiliari dotate di sistema multi combustibile il divieto dell’utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico funzionanti a biomassa legnosa (come definita dalla norma UNICENT/TS 14588 “Pellet di biocombustibile: biocombustibile addensato generalmente in forma cilindrica, di lunghezza casuale tipicamente tra 5mm e 30mm, e con estremità rotte, prodotto

da biomassa polverizzata con o senza additivi di pressatura. Legno da ardere: legno combustibile tagliato o spaccato pronto per il focolare, e utilizzato negli apparecchi domestici che bruciano il legno come stufe, termocaminetti e sistemi di riscaldamento centralizzato”) privi di sistemi di abbattimento al camino e appartenenti alle seguenti categorie:

- camini aperti o che possono funzionare aperti;
- camini chiusi, stufe e qualunque altro tipo di apparecchio domestico alimentato a biomassa legnosa che non garantiscano un rendimento energetico pari almeno al 75%, come precisato sul libretto di istruzioni dell'apparecchio stesso, fornito dal venditore, o, in mancanza, come risultante dalla certificazione rilasciata dal venditore o dalla casa costruttrice, suscettibile di verifica;

4. la riduzione della temperatura massima dell'aria degli ambienti: fatto salvo il divieto della climatizzazione degli spazi complementari all'abitazione, esplicitati e dettagliati nel punto 1) del presente paragrafo “dispone ed ordina”, gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti debbano essere gestiti in modo tale che durante il periodo di funzionamento giornaliero consentito non siano superati i seguenti valori massimi di temperatura dell'aria negli ambienti:

- 18°C negli edifici classificati, in base all'art. 3 del D.P.R. n. 412/1993, nelle categorie E.1 (Edifici adibiti a residenza e assimilabili: abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme; abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili; edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari), E.2 (Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico), E.4 (Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili: cinema e teatri, sale di riunione per congressi; mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto; bar, ristoranti, sale da ballo), E.5 (Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni) ed E.6 (Edifici adibiti ad attività sportive: piscine, saune e assimilabili; palestre e assimilabili; servizi di supporto alle attività sportive);
- 17°C negli edifici classificati, in base all'art. 3 del D.P.R. n. 412/1993, nella categoria E.8 (Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili);

con esclusione degli edifici rientranti nelle categorie E.3 (Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici) ed E.7 (Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili);

5. la riduzione ad un massimo di 8 (otto) ore del periodo giornaliero di funzionamento degli impianti di riscaldamento, con esclusione degli impianti installati negli edifici rientranti nelle categorie E.3 (Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici) ed E.6 (Edifici adibiti ad attività sportive: piscine, saune e assimilabili; palestre e assimilabili; servizi di supporto alle attività sportive) dell'art. 3 del D.P.R. n. 412/1993;

ORDINA ALTRESI'

1. dal 1° novembre 2018 al 31 marzo 2019, a tutti i gestori di impianti le cui attività, non soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, produrranno emissioni polverulente o altri inquinanti l'adozione di misure atte a limitare la dispersione degli inquinanti nell'ambiente;
2. a tempo indeterminato l'adozione da parte dei soggetti interessati delle misure di cui all'art. 5 del Piano regionale di Risanamento della Qualità dell'Aria (*“Provvedimenti per la riduzione delle emissioni di impianti di combustione ad uso civile”*);

RACCOMANDA

ai proprietari o possessori a qualsiasi titolo di spazi pavimentati aperti destinati ad attività primarie, secondarie e/o terziarie:

- l'intensificazione delle operazioni di lavaggio degli stessi, con rimozione a norma di legge degli scolii;
- l'adozione di ogni utile misura tecnico-gestionale volta al contenimento della diffusione delle polveri prodotte dalle attività;

alla Lavorgna S.r.l. Unipersonale, ditta affidataria del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e dei servizi connessi di igiene urbana:

- l'efficientamento e l'intensificazione dello spazzamento, manuale e meccanizzato, e del lavaggio delle sedi stradali, eventualmente con interventi straordinari nei casi in cui le condizioni meteorologiche favoriscano stratificazione e permanere delle polveri sottili sulle pavimentazioni carrabili e, conseguentemente, la loro aerodispersione al passaggio degli autoveicoli;
- il potenziamento del servizio di raccolta a chiamata degli sfalci (residui di manutenzione del verde da giardini privati).

INVITA

la cittadinanza ad osservare le seguenti indispensabili prescrizioni:

- LIMITARE L'USO DI VEICOLI A MOTORE, privilegiando, per i piccoli spostamenti, i movimenti a piedi o in bicicletta;
- EVITARE di tenere i bambini a 30 - 50 cm dal suolo (livello delle emissioni degli autoveicoli);
- UTILIZZARE, il più possibile, I MEZZI PUBBLICI.

AVVISA che

- la presente Ordinanza integra e sostituisce ogni precedente Ordinanza adottata nella stessa materia per quanto in essa in contrasto con la presente;
- la presente Ordinanza ha validità ed efficacia anche in assenza di specifica segnaletica, risultando sufficienti gli avvisi alla cittadinanza diramati attraverso i mezzi di informazione ed il sito internet istituzionale del Comune di Ferentino;
- per le situazioni di carattere emergenziale che dovessero verificarsi vale quanto espresso nelle relative disposizioni e/o di rango superiore;
- **che i trasgressori saranno sanzionati ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, facendo salva l'applicazione, anche penale, di ogni altra disciplina specifica di legge in materia.**

Infine, fermo restando quanto di competenza di tutti gli Organi di Polizia e Vigilanza dello Stato,

DISPONE

che il Comando della Polizia Locale e la locale Stazione Carabinieri siano incaricati, per la parte di rispettiva competenza, della esecuzione del presente provvedimento.

E CHE il presente atto

- sia pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Ferentino e sul sito internet istituzionale www.comune.ferentino.fr.it, su volantini da affiggere nei luoghi pubblici;

- sia inviato ai Responsabili dei Settori comunali, alla Prefettura–Ufficio Territoriale del Governo di Frosinone, al Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone ed al Comando Stazione Carabinieri di Ferentino, al Comando Carabinieri Forestale di Frosinone ed ai Comandi Stazione di Anagni e Veroli, al Presidente della Regione Lazio, al Presidente della Provincia di Frosinone, all'ARPA Lazio Frosinone, alla ditta Lavorgna S.r.l. Unipersonale;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione.



Il Sindaco
(*avv. Antonio Pompeo*)